


Publicato il 03/12/2018

N. 11669/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10344/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10344 del 2018, proposto da:

[Il testo di questa sezione è estremamente sfocato e illeggibile.]

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ambito Territoriale Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Puglia

Ambito Territoriale Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ambito Territoriale Taranto, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito Territoriale Modena non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non prevede il re-inserimento a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, nelle rispettive fasce e graduatorie di appartenenza, dei docenti che erano già inclusi in graduatoria e sono stati depennati.

2) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese ove occorra le graduatorie ad esaurimento delle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Modena delle classi di concorso di ciascuno dei ricorrenti pubblicate dai corrispondenti Uffici Territoriali del MIUR a seguito della presentazione delle domande ex D.M. n. 506/2018, e ogni provvedimento ad esse collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 il dott. [REDACTED]

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Parte ricorrente ha impugnato gli atti di aggiornamento delle graduatorie nella parte in cui non contemplano la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

Il ricorso è fondato alla luce dell'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale "non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 – secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione» –, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli

aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all'inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un'occupazione, ancorché precaria” (sentt. 402172018, 3703/2018). Le spese possono essere eccezionalmente compensate stante il contrasto giurisprudenziale fino alle richiamate decisioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di merito. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

REDAZIONE

REDAZIONE

REDAZIONE

REDAZIONE

REDAZIONE

REDAZIONE